



**FIT**  
**Federazione**  
**Italiana**  
**Tabaccai**

00153 Roma  
Via Leopoldo Serra, 32  
Tel. 06 585 501  
Fax 06 589 98 78

Spett.le Presidente  
Sen. Riccardo Nencini  
VII Commissione Permanente  
Istruzione pubblica, beni culturali,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport

Spett.le Presidente  
Sen. Dario Parrini  
I Commissione Permanente  
Affari costituzionali

Roma, 20/05/2022

Protocollo n.3283

Oggetto: A.S.2598 Dl. 36/2022 - ulteriori misure  
attuazione PNRR: Memoria per audizione  
della Federazione Italiana Tabaccai.

e.p.c. A tutti i membri delle Commissioni I e VII  
Senato della Repubblica

*A mezzo e-mail*  
*commissioneistruzione@senato.it*

Ai Presidenti delle Commissioni referenti sull'argomento in oggetto va innanzitutto il nostro ringraziamento per aver deciso di concedere, ai soggetti che lo avessero desiderato, di contribuire, in audizione, al buon esito dei lavori delle Commissioni stesse, sull'A.S. 2598 - *Dl. 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR.*

A tal proposito e in relazione alla pervenuta comunicazione dello scorso 17 maggio, la scrivente Federazione si pregia di sottoporre all'attenzione di codeste Commissioni il documento richiesto ponendo particolare attenzione all'impatto normativo dell'articolo 18 (*Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici*).

Auspucando che l'opportunità di lettura ed analisi approfondita delle nostre osservazioni possa orientare favorevolmente gli Onorevoli membri Senatori delle intestate Commissioni indirizziamo alla Vostra attenzione la presente memoria.

Grazie per la paziente lettura, Signori Presidenti e Membri delle Commissioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Stefano Bartoli)

Allegato  
/sb

IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Giovanni Riso)

c/c postale n. 342014  
E-mail: fit@tabaccai.it  
Sito Internet: <http://www.tabaccai.it>

Partita IVA: 00992981001  
Codice Fiscale: 01402630584

**I COMMISSIONE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

**VII COMMISSIONE**

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)**

**MEMORIA della FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI su:**

**DDL di conversione in legge del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

**A.S. 2598**

**ROMA, 20/05/2022**

## *Federazione Italiana Tabaccai*

*Signori Presidenti, Onorevoli Senatori,*

*desideriamo ringraziare le Commissioni per la disponibilità a raccogliere i contributi della nostra Federazione in relazione al DDL di conversione in legge del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) A.S. 2598.*

La scrivente Federazione, in rappresentanza degli interessi della categoria dei rivenditori di generi di monopolio rappresenta quanto segue.

Come noto, le tabaccherie forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato o di altri Enti pubblici in base ad affidamenti in concessione o su espressa formale autorizzazione; tali attività sono svolte in base a remunerazioni stabilite da specifiche disposizioni normative e prevedono un aggio in percentuale ovvero un compenso con margine fisso.

Si tratta, quindi, di attività per le quali il rivenditore di generi di monopolio sostanzialmente veicola un servizio il cui destinatario del pagamento è lo Stato o un altro ente pubblico ed ogni relativa transazione è ben nota al Fisco e chiaramente tracciata dai sistemi dei fornitori o gestori informatici incaricati. Per tale ragione i tabaccai beneficiano della semplificazione contabile ex art.23, comma 21 *septies* del Decreto Legge n. 78 del 2009, convertito nella Legge n. 102 del 2009, potendo così effettuare un'unica registrazione annuale degli aggi su tabacchi, valori bollati e postali, contributo unificato, lotto e lotterie.

Analogamente, anche altre attività svolte non espressamente per conto dello Stato o di altri Enti pubblici, come i servizi finanziari, cioè i pagamenti dei bollettini postali, MAV, RAV, Freccia sono ampiamente tracciate e certificate dai sistemi tecnologici utilizzati e, di conseguenza, senza alcuna possibilità di violazione degli obblighi fiscali prescritti.

Alla luce di queste sintetiche considerazioni, si evince che la condizione in cui si trovano i tabaccai non sia quella di soggetti che forniscono prodotti e servizi direttamente loro collegabili, bensì quella di meri intermediari per prodotti e servizi per conto dello Stato e di servizi finanziari per conto di soggetti terzi, a fronte di corrispettivi predeterminati, spesso per decreto ministeriale, ben noti all'Amministrazione finanziaria e che rappresentano una componente irrisoria del pagamento effettuato dal cliente.

In una siffatta condizione, appare di ogni evidenza che la cessione di tali beni o servizi non consentirebbe in alcun modo l'attuazione di pratiche elusive.

Tale premessa appare funzionale ad esporre il seguente tema di criticità legato all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 1 del Decreto Legge oggetto di esame, che anticipa al 30 giugno prossimo la data dalla quale la mancata accettazione di pagamenti con carta di credito o di debito sarà oggetto della sanzione stabilita dall'art.15 comma 4 bis del Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012.

A questo proposito, desideriamo rilevare che i rivenditori di generi di monopolio, nell'ambito della propria attività di impresa, si avvalgono anche di apparecchi per la distribuzione automatica dei tabacchi. Tali apparecchi, installati all'esterno dell'esercizio, sono adibiti a garantire il servizio di vendita dei tabacchi prevalentemente negli orari in cui l'esercizio è chiuso.

Dall'analisi effettuata circa la tipologia di distributori automatici installati dai tabaccai, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli stessi è emerso che:

- alcuni apparecchi sono di ultima generazione e contemplan già l'accettazione della moneta elettronica per il pagamento delle relative transazioni;
- altri, anche se di ultima generazione, sarebbero potenzialmente adattabili dal punto di vista tecnologico ma non essendo stati progettati contemplando anche l'implementazione della moneta elettronica non dispongono di uno "spazio" sufficiente per l'inserimento delle applicazioni necessarie, essendo le dimensioni di tali apparecchi correlate agli usi previsti;
- altri ancora sono, per così dire, più obsoleti dal punto di vista tecnologico in quanto meccanici, ma ancora assolutamente funzionali a soddisfare le esigenze di vendita e non sono né atti né adattabili alla implementazione della moneta elettronica.

Ciò posto, con riferimento alla prescrizione di cui sopra, la scrivente Federazione evidenzia che ove fosse impossibile l'implementazione della moneta elettronica, e la norma fosse da intendersi perentoria, si assisterebbe alla immediata disattivazione di tutti quegli apparecchi che, come descritto, non sono né atti né adattabili.

Altro argomento che preme sottoporre all'attenzione della Commissione in indirizzo attiene alla valutazione dell'impatto economico che la norma comporta per la categoria e che può essere sintetizzata nei seguenti tre punti:

1. dismissione anticipata di un'apparecchiatura cui consegue la conclusione anticipata dell'ammortamento con i connessi risvolti fiscali;
2. esposizione finanziaria ingente connessa alla sostituzione di un'apparecchiatura funzionalmente e tecnicamente ancora idonea agli usi previsti;
3. eccessiva onerosità dell'investimento nel complesso (distributore automatico) indotta da un'esigenza "funzionale" (implementazione moneta elettronica).

In merito al punto 1. La dismissione anticipata dell'apparecchiatura comporta per l'imprenditore, dal punto di vista fiscale, un impatto non trascurabile in funzione del maggior costo imputabile in sede di dichiarazione dei redditi, derivante dal valore residuo del bene dismesso non ancora completamente ammortizzato.

In merito al punto 2. Ad oggi risultano installati presso le tabaccherie circa 27.000 distributori automatici di sigarette. La maggior parte di questi, all'incirca l'80%, non può essere adattato con l'implementazione della moneta elettronica in considerazione delle sue caratteristiche tecniche.

Si tratta di distributori cosiddetti meccanici oppure di distributori con tecnologia che non ne consente l'implementazione. In entrambe le ipotesi, tali apparecchi sono adeguati alle specifiche esigenze di servizio delle relative tabaccherie presso i quali sono installati, tenuto conto dei modesti volumi di vendita ottenuti.

Di conseguenza, le suddette tabaccherie sarebbero costrette a dismettere gli apparecchi in uso senza avere la possibilità di sostituirli con altri maggiormente performanti. Appare evidente che l'investimento risulterebbe, per tali tabaccherie, antieconomico e sovradimensionato in funzione, come esposto, della modesta marginalità ritratta.

In merito al punto 3. Appare oltremodo sproporzionato il valore dell'investimento indotto in relazione non alla obsolescenza complessiva dell'apparecchio bensì limitatamente ad una funzionalità dello stesso relativa al pagamento della transazione. Tale funzionalità, pur sempre importante costituisce, da un punto di vista tecnologico, un aspetto marginale rispetto al complesso delle funzionalità tecniche e tecnologiche che il distributore deve contemplare.

Sia d'ausilio l'esemplificazione relativa al costo di un dispositivo per la moneta elettronica che assume indicativamente il valore di 200 euro, mentre il costo di un distributore automatico, completo del dispositivo per la moneta elettronica ha un valore compreso tra euro 8.000,00 e 30.000,00 euro.

In conclusione, non vi è dubbio che progressivamente, in funzione dell'obsolescenza degli apparecchi installati, mano a mano che si procederà con la loro sostituzione, si assisterà ad un ammodernamento "spontaneo" dei distributori e, di conseguenza, la funzionalità relativa all'accettazione della moneta elettronica non sarà più avvertita come precetto normativo bensì come normale adeguamento tecnologico indotto dall'evoluzione del settore.

A quanto finora esposto, si aggiunga, come anticipato in premessa, che le condivisibili esigenze connesse al contrasto all'evasione ed elusione fiscale nell'ambito delle transazioni commerciali nel caso delle tabaccherie sono già soddisfatte dalla specifica normativa applicabile alle attività e prodotti presenti in tabaccheria.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, come in precedenza accennato, già detiene i dati riferibili al totale delle transazioni relative ad operazioni finanziarie, ricariche telefoniche, giochi pubblici, valori bollati, riscossione tributi, tabacchi. Inoltre, il regime fiscale applicabile a tutti i predetti servizi/prodotti, fa sì che non vi possa essere evasione fiscale (si fa riferimento ad Iva- Accise Imposta di consumo- Preu – Isi Imposta unica sulle scommesse). Il gettito fiscale riferibile alle predette attività e prodotti, oltre che certo e verificabile, è attestato dagli stessi operatori degli specifici settori nei confronti dei tabaccai.

Peraltro, attraverso il distributore automatico si provvede essenzialmente alla vendita di tabacchi i cui relativi corrispettivi sono esclusi dalla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, in quanto rientranti in un regime speciale Iva (cfr. art. 74 c. 1 D.p.r.633/72; art. 1 DM 10 maggio 2019; art. 2 comma 2 D.J.gs. 127/2015).

Si è quindi dell'avviso che l'attuale norma sull'obbligo di accettazione di carte di credito e debito possa considerarsi riferibile alla attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi effettuata durante il normale orario di apertura dell'esercizio, tanto più che nel dettato letterale dell'art. 15 comma 4 del DL 179 /2012 si fa riferimento ai "*soggetti che effettuano l'attività di vendita*"; rendendo evidente la mera facoltà e non l'obbligo nel caso di vendita di prodotti mediante distributori automatici.

In considerazione di quanto esposto, la scrivente ritiene opportuno che l'obbligo di accettazione della moneta elettronica contempra una espressa deroga non solo nei casi di "*oggettiva impossibilità tecnica*" ma anche in quelli di acquisti di beni a mezzo distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio.

Nella speranza di aver fornito un utile contributo, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale Cav. Giovanni Risso